



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 28 maggio 2008

TITOLO I

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i lavori e le forniture di beni e servizi che possono eseguirsi in economia a norma, rispettivamente, dell'art. 88 dei D.P.R. 554/1999 e degli artt. 1, comma 2, e 10 del D.P.R. 18.04.1994 n. 573, nonché del D.P.R. 20.08.2001 n. 384.

TITOLO II

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 2

Ambito di applicazione

1. I lavori, e le relative provviste che, con le specificazioni di cui al seguente articolo 4, possono farsi in economia, e rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono i seguenti:
 - a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli ex artt. 19 e 20 della legge 109/94, ora artt. 53 e 55 del Codice degli Appalti, di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - b) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 40.000 Euro;
 - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza, fino all'importo massimo di 40.000 Euro;
 - d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara, fino all'importo massimo di 100.000 Euro;
 - e) Lavori necessari per la compilazione di progetti, fino all'importo massimo di 40.000 Euro;
 - f) Completamento di opere e impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, fino all'importo massimo di 100.000 Euro;
 - g) Lavori di urgenza e di somma urgenza, fino all'importo massimo di 100.000 Euro.

Art. 3

Importo dei lavori in economia

1. Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori in economia si ha riguardo al costo complessivo al netto dell'IVA dell'intervento, ivi comprese le provviste eventualmente necessari all'esecuzione dei lavori, applicando i criteri e correttivi seguenti:
 - a) per gli interventi urgenti di riparazione, nel limite di quanto strettamente necessario al ripristino ed alla funzionalità dei beni di proprietà comunale e per singolo intervento;
 - b) per gli interventi di manutenzione ordinaria l'importo annuo stimato nelle perizie, anche in analogia ai precedenti esercizi finanziari;

2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art. 4

Lavori da farsi in economia

1. Sono individuate le seguenti tipologie di lavori che, rientrando nella previsione dell'art. 2, possono essere eseguiti in economia:
- a) Riparazioni urgenti delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti;
 - b) Manutenzione delle strade, compreso lo spargimento della ghiaia, di pietrisco e di materiali antigelo, il rifacimento del manto di usura, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni dei manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, edifici comunali, strade e piazze comunali, cimitero, fognature e acquedotti, rete di illuminazione pubblica;
 - c) Manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
 - d) Manutenzione e spurgo fognature e impianti di depurazione, centrali di trattamento e di sollevamento, nonché dei bagni pubblici;
 - e) Manutenzioni e riparazioni di impianti tecnologici adibiti a servizio degli edifici comunali o comunque a pubblici servizi di competenza comunale, quali illuminazione pubblica, semafori, reti cablate, impianti telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari;
 - f) Manutenzione dei giardini, aree verdi, viali, piazze e altre aree pubbliche, nonché degli impianti sportivi;
 - g) Manutenzione dei cimiteri;
 - h) Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - i) Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
 - j) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale, ivi compresi impianti, infissi, accessori e pertinenze degli stessi;
 - k) Lavori di manutenzione e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso uffici e servizi di competenza del Comune, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - l) Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
 - m) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico del contravventori alle leggi ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
 - n) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento del contratto;
 - o) Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori soggetti alla disciplina vigente in materia dei Lavori Pubblici, come previsto dagli artt. 88 e 145 del Regolamento sui LL.PP approvato con D.P.R. 554 del 21.12.1999;
 - p) Lavori di parziale modifica, rettifica ed ampliamento a: edifici comunali, strade e piazze comunali, cimitero, fognature e acquedotti, rete di illuminazione pubblica;
 - q) lavori di qualsiasi natura per i quali ricorrano comunque le condizioni di cui all'art. 2 lettere c), d), e), f), g).

Art. 5

Il responsabile dei lavori

1. Le spese per i lavori e le provviste di cui al presente regolamento sono disposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sotto la sua responsabilità;
2. Per la realizzazione di lavori in economia, la Giunta Comunale può, per motivate ragioni connesse alla celerità ed economicità del procedimento, autorizzare l'anticipazione di fondi necessari per la realizzazione di specifici lavori in economia al Responsabile del Servizio, con obbligo di rendicontazione secondo le norme previste in materia di agenti contabili dall'art. 93, comma 2, e 233 dei D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 6

Sistemi di realizzazione dei lavori in economia

1. Il lavori e le relative forniture, di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) Per cottimi.

Art. 7

Modalità di esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non si rende necessario l'intervento dell'opera di alcun imprenditore;
2. A tal fine il responsabile del servizio impiega il personale in servizio, o assunto o incaricato allo scopo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed i mezzi in proprietà dell'ente o noleggiati, rimanendo l'organizzazione del lavoro e dei mezzi impiegati nella sua competenza e responsabilità;
3. L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita per importi non superiori a 50.000 Euro oltre IVA.
4. Per l'acquisto dei beni e il noleggio di mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure per la scelta del contraente previste dal successivo articolo 17.

Art. 8

Modalità di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario

1. Per la effettuazione di lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario viene osservata la seguente procedura:
 - a) per importi pari o superiori a 40.000 Euro l'affidamento del contratto di cottimo avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione "a contrattare", nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto dei lavori e le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere l'espletamento di gara ufficiosa tra almeno cinque imprese e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della "par condicio" fra le imprese partecipanti;
 - b) per importi inferiori a 40.000 Euro: il responsabile del servizio provvede a concludere gli opportuni accordi con ditte di fiducia per l'affidamento dei lavori e delle forniture, prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di richiedere almeno tre preventivi di spesa a ditte di fiducia e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati,
 - c) si prescinde dall'obbligo di richiedere più preventivi per interventi contenuti entro il limite di 30.000 Euro;

2. Sono fatte salve le procedure per i lavori di urgenza e di somma urgenza previste dai successivi articoli 11 e 12;
3. In ogni caso è fatta salva la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

Contenuti dell'atto di cottimo

1. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento, le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle disposizioni di Legge;
1. L'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa, per accettazione incondizionata, in calce al foglio condizioni esecutive predisposto dall'Amministrazione e contenente tutti gli elementi di cui al primo comma.

Art. 10

Garanzie

1. Le ditte appaltatrici di lavori di cui all'art. 8, lett. a) sono obbligate alla costituzione di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel contratto di cottimo, in misura pari al 10% dell'importo del contratto stesso.

Art. 11

Lavori in economia di urgenza

1. In circostanze d'urgenza, per le quali sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio o da un tecnico incaricato, nel quale siano indicate le motivazioni dell'urgenza, le cause che l'hanno determinata e i lavori da eseguirsi; detto verbale sarà corredato da perizia estimativa; qualora i fondi assegnati al responsabile del servizio risultino insufficienti il verbale sarà trasmesso, unicamente alla perizia estimativa, alla Giunta Comunale per l'assegnazione dei fondi necessari.

Art. 12

Lavori in economia di somma urgenza

1. In caso di emergenza, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione di tutti i lavori necessari, osservando la seguente procedura:
 - affida direttamente a una o più imprese i lavori di somma urgenza;
 - compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa, che trasmette, qualora non disponga di sufficienti risorse assegnate, alla Giunta Comunale per l'approvazione della spesa.

Art. 13

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma preventivata si riveli insufficiente, il responsabile del servizio provvede alla redazione di apposita perizia e ad integrare l'impegno di spesa già assunto, nell'ambito delle risorse assegnategli qualora dette risorse siano insufficienti, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale apposita perizia al fine della adozione dei necessari provvedimenti di assegnazione delle ulteriori risorse, fermi restando i limiti complessivi di spesa fissati dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
2. In nessun caso, la spesa a consuntivo dei lavori potrà superare quella preventivamente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima si farà luogo ad accertamento delle responsabilità di coloro che hanno disposto le maggiori spese.

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14

Pubbliche forniture di beni e servizi in economia

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per pubbliche forniture i contratti a titolo oneroso aventi per acquisto di beni e servizi, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto;
2. Sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e servizi il cui importo complessivo, comprensivo delle eventuali opere di installazione, non sia superiore a 150.000 Euro oltre IVA:
 - acquisto di mobili e attrezzature per gli Uffici ed altri locali destinati ad uffici e servizi comunali;
 - acquisto di materiale hardware, software e spese comunque relative alla loro manutenzione e riparazione;
 - acquisto di prodotti di cancelleria, stampati, e in genere materiali di consumo utilizzati per gli uffici comunali;
 - acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, nonché abbonamenti periodici, ad uso degli uffici;
 - acquisto o noleggio di mezzi di trasporto da utilizzarsi per i servizi istituzionali dell'Ente, relative manutenzioni e riparazioni, nonché acquisto carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per detti mezzi di trasporto;
 - acquisto di vestiario per i dipendenti comunali, in conformità ai vigenti regolamenti;
 - acquisto di attrezzature e beni di consumo per il servizio della protezione civile;
 - locazione di immobili e attrezzature comunque finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune;
 - fornitura pasti ai dipendenti comunali ai sensi dei vigenti contratti di lavoro;
 - forniture di beni e servizi attinenti alla organizzazione di attività culturali e per la promozione dello sport, ivi compresi l'acquisto e noleggio di attrezzature occorrenti per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre;
 - forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione di attività a carattere sociale ed assistenziale, ivi compresi gli interventi di assistenza scolastica;
 - spese di rappresentanza;
 - acquisto di impianti tecnologici a servizio degli edifici e del territorio, quali: illuminazione pubblica, impianti semaforici, elettrici, telefonici, antincendio, anti-intrusione,

climatizzazione e riscaldamento, nonché spese comunque necessarie per il funzionamento. la manutenzione e la riparazione di detti impianti;

- provviste comunque necessarie per l'esecuzione di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta ai dell'art. 7 dei presente regolamento;
- acquisto di beni o servizi di pulizia dei locali di proprietà comunale o comunque adibiti ad uffici e servizi comunali;
- acquisto di beni o servizi per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di spazi pubblici e infrastrutture;
- acquisto di beni e servizi occorrenti per la gestione dei servizi produttivi e dei servizi pubblici a domanda individuale;
- acquisto di beni o servizi per la gestione ordinaria del cimitero comunale;
- servizi di gestione delle proprietà immobiliari;
- servizi assicurativi;
- servizi di trasporto comunque connessi all'attività istituzionale del Comune;
- servizi pubblicitari, di editoria e stampa relativi all'attività istituzionale del Comune;
- spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni finalizzate alla informazione dei cittadini sull'attività dell'amministrazione.

Art. 15

Importo delle forniture in economia

1. Possono essere affidate "in economia" le forniture di beni e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro oltre IVA.
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato delle forniture di beni e servizi in economia si ha riguardo alle norme del D.P.R. 384/2001 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;
3. E' vietato l'artificioso frazionamento dei contratti allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art. 16

Il responsabile delle forniture

1. Le spese per le pubbliche forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento sono disposte dai Responsabili di Servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 osservando gli indirizzi e le direttive contenuti negli atti di programmazione approvati dagli Organi di Governo dell'Ente ed entro il limite delle risorse loro assegnate allo scopo;

Art. 17

Sistemi di affidamento delle forniture in economia

1. Per la conclusione dei contratti di fornitura di beni e servizi in economia viene osservata la seguente procedura:
 - a) per importi pari o superiori a 50.000 Euro ed entro il limite massimo di 100.000 Euro: l'affidamento del contratto di fornitura avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione "a contrattare", nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto delle forniture, le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere l'espletamento di gara ufficiosa tra almeno cinque imprese e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché

- ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e dalla "par condicio" fra le ditte partecipanti;
- b) per importi inferiori a 50.000 Euro il responsabile del servizio provvede a concludere gli opportuni accordi con ditte di fiducia per l'affidamento delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura di richiedere almeno tre preventivi di spesa a ditte di fiducia e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati;
 - c) si prescinde dall'obbligo di richiedere più preventivi per interventi contenuti entro il limite di 30.000 Euro;
1. L'aggiudicazione è normalmente fatta secondo il criterio del prezzo più basso; per motivate ragioni, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del servizio può disporre l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile anche in base ad elementi diversi, quali ad esempio, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, il termine di consegna e di esecuzione, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica ecc;
 2. Sono fatte salve le procedure per acquisti di somma urgenza previste dal successivo art. 20.

Art. 18

Garanzie

1. Con la deliberazione a contrattare di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio valuta l'opportunità, con particolare riferimento ai contratti per forniture e servizi a carattere continuativo, di stabilire l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di costituire idonea cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento del contratto.

Art. 19

Forniture urgenti di beni e servizi

1. In caso di emergenza cagionata dal verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione delle forniture, affidando le stesse direttamente ad una o più ditte, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento e salva in ogni caso la verifica della congruità delle condizioni e prezzi negoziati;
2. le motivazioni dell'urgenza e le cause che l'hanno determinata dovranno risultare da apposito verbale da compilarsi a cura del responsabile del servizio entro dieci giorni dall'ordine.

TITOLO IV

Art. 20

Liquidazione e pagamento delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento sono liquidate con provvedimento del responsabile del servizio secondo le modalità previste dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità del Comune;
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite, nonché della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti;
3. Le liquidazioni possono essere anche eseguite in acconto, qualora ciò rientri nelle condizioni negoziate, restando comunque esclusa qualsiasi forma di anticipazione;

4. Sulla base del provvedimento di liquidazione adottato dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 21

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; a partire da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con quelle del presente regolamento, ed in particolare le norme disciplinanti le modalità di effettuazione di spese in economia, ma contenute nel Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2000.